

COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Decreto legislativo 15/12/1997, n° 446 - art. 63)

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 11 in data 25/02/2000

Art. 1
Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al co. 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, co. 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Occupazione su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Art. 3
Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, co. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo

scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, co. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, redatta in conformità alla legge sul bollo dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee:

almeno 1 (un) giorno prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 5

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate dietro parere espresso dal Comando della Polizia municipale e dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 4, co. 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
 - priorità di presentazione.

Art. 6
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 7
Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

Art. 8
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 9
Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 1 (un) giorno prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 10
Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 11
Tariffe per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le stabilite nell'allegato "B" del presente regolamento.

2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 15.12.1997, n. 446

3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori a mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 12
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le strade comunali sono classificate in 2 (due) categorie, secondo l'allegato elenco di cui alla lettera "A" del regolamento.

Art. 13
Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 14
Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 15
Graduazione delle tariffe
per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni che si protraggono fino a 12 ore è prevista una riduzione del 50% della tariffa giornaliera, oltre 12 ore e fino a 24 : tariffa intera.

2. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte rispettivamente, del 20% e del 50% . La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i quindici giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni. La riduzione del 50% spetta altresì alle occupazioni che hanno carattere ricorrente;

3. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20%

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%.

5. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Art. 16
Determinazione della superficie
soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in misura ridotta del 10%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. Del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1000 mq. Del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 17
Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle Provincie, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 18
Canone delle occupazioni con impianti a rete

1. Le occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.500 per utenza, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un' unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 19
Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato (suolo occupato dalle colonnine montanti e quello occupato dagli autoveicoli in sosta per il rifornimento di carburante) e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

Art. 20
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 21
Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, capo I;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro.

- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) bow windows;
- l) sono esonerati dall'applicazione del canone i passi carrabili (così come era previsto anche per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera a della legge 549/95);
- m) sono esonerati dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate con tende e simili fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (così come era previsto anche per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi della legge 410 del 29.11.1997)

Art. 22

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/03 - 30/06 - 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

Art. 23

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 23 o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni temporanee effettuate dai venditori ambulanti nei giorni di mercato settimanale il canone deve essere pagato in due rate la prima nel mese di aprile la seconda nel mese di novembre dell'anno in corso.

Art. 24

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente co. 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 25

Sanzioni

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone.

2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 100%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione ad 1/8 in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.

3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, nei casi previsti da vigenti

leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

Art. 26
Funzionario Responsabile

1. Con Delibera della Giunta Comunale è nominato un funzionario responsabile a cui spetta la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche, provvede all'emanazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, appone il visto sui ruoli e dispone i rimborsi.

2. Il comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

Art. 27
Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente restano valide e sono rinnovate, a richiesta del titolare.

Allegato A

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.

Rientrano nella "CATEGORIA A" tutte le vie, piazze, zone e località situate all'interno del centro abitato.

Rientrano nella "CATEGORIA B" tutte le vie, piazze, zone e località situate fuori del centro abitato.

Allegato B

COSAP
TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

PARTE PRIMA : Occupazioni permanenti

Occupazione del suolo:

prima categoria	£. 35.000 al mq.
seconda categoria	£. 34.000 al mq.

Occupazioni del soprassuolo
e sottosuolo:

prima categoria	£. 12.250 al mq.
seconda categoria	£. 11.900 al mq.

Occupazioni con autovetture
adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate:

prima categoria	£. 35.000 al mq.
seconda categoria	£. 34.000 al mq.

Distributori di carburante:

prima categoria	£. 35.000 al mq.
seconda categoria	£. 34.000 al mq.

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali all'esercizio medesimo:

prima categoria	£. 600.000 al Km.
seconda categoria	£. 500.000 al Km.

PARTE SECONDA: Occupazioni Temporanee:

Occupazione del suolo:

prima categoria	£. 1.050 al mq.
seconda categoria	£. 1.000 al mq.

Occupazione del soprassuolo
e sottosuolo:

prima categoria	£. 550 al mq.
seconda categoria	£. 500 al mq.

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti
con esclusione di quelle realizzate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (aumento 25%):

prima categoria	£. 1.312 al mq.
seconda categoria	£. 1.250 al mq.

Occupazioni effettuate dai venditori ambulanti, compresi i
produttori agricoli che vendono direttamente i propri
prodotti:

prima categoria	£. 1.050 al mq.
seconda categoria	£. 1.000 al mq.

Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

prima categoria	£. 400 al mq.
seconda categoria	£. 380 al mq.

Occupazione per attività edilizia:

prima categoria	£. 1.050 al mq.
seconda categoria	£. 1.000 al mq.

Occupazione per attività politiche, culturali e sportive:

prima categoria	£. 400 al mq.
seconda categoria	£. 380 al mq.